



Decreto Dirigenziale n. 117 del 12/04/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SANTA MARINA (SA) - REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 48 DEL 08.02.2012 ED EMISSIONE DI UN NUOVO DECRETO DIRIGENZIALE PER LA CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ. 186, EX ALVEO DEL CANALE DOMBRE, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 30, PARTICELLE NN. 697, 701 E 703, A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO BALNEARE "LIDO SMERALDO". DITTA VITA S.N.C. DI MARIANO E GIULIA VITA - PRAT. 1731 BD

IL DIRIGENTE DELL' U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO, PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE**PREMESSO**

- a. Che in data 08.02.2012 la Giunta Regionale della Campania emise il Decreto Dirigenziale n. 48 avente ad oggetto:
“Comune di Santa Marina (SA) - Concessione del terreno demaniale di mq. 531, ex alveo del canale Dombre, individuato in catasto al foglio 30, particelle nn. 58 e 59 (parte) e porzione di ex alveo, a servizio dello stabilimento balneare “Lido Smeraldo”.
Ditta: VITA s.n.c. di Mariano e Giulia Vita – Prat. 1731 BD”
con scadenza il 31.12.2017;
- b. Che con istanza acquisita agli atti dell' U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 30.10.2015, prot. 2017. 0737124, la sig.ra Vita Giulia nata a Maratea (PZ) il 28.07.1963 e residente in Santa Marina, alla via Nazionale, 67, C.F. VTI GLI 63L68 E919E, in qualità di socio amministratore della società “VITA S.n.c. di Mariano e Giulia Vita”, con sede legale in Santa Marina, frazione Policastro Bussentino, alla via Nazionale, 67, C.F. 03797610650, esercente l'attività di stabilimento balneare denominato “Lido Smeraldo”, comunicò la variazione della superficie del terreno demaniale ottenuto in concessione con il suddetto provvedimento, precisando che l'adeguamento al nuovo P.A.D. (Piano delle aree demaniali) del comune di Santa Marina, approvato con delibera di C.C. n. 11/2013, aveva determinato lo spostamento dello stabilimento balneare e la riduzione del terreno demaniale interessato dallo stesso, da mq 531, come stabilito nel sopracitato decreto dirigenziale, a mq 186. Contestualmente la società Vita S.n.c. chiese il rilascio di una nuova concessione, in luogo di quella di cui al D.D. n.48 del 01.02.2012, relativa alla nuova area demaniale di superficie mq 186;
- c. Che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno, al fine di verificare la possibilità di aderire alla richiesta avanzata dalla società Vita S.n.c., ha predisposto in data 10.02.2017 sopralluogo tecnico di propri funzionari dal quale è emerso che l'ubicazione della struttura ricettiva denominata “Lido Smeraldo” risulta traslata di circa ml 30 in direzione mare rispetto alla precedente posizione. In conseguenza di tale traslazione, l'area demaniale effettivamente impegnata dallo stabilimento balneare, da misurazioni effettuate in loco, risulta essere di mq 186. La restante superficie di mq 345, non più impegnata dal “Lido Smeraldo”, risulta interessata da un intervento di recupero ambientale, realizzato dal comune di Santa Marina, mediante la creazione di verde attrezzato;
- d. Che con nota prot. 2017. 0170516 del 08.03.2017 questa U.O.D., nel comunicare l'accoglimento della richiesta avanzata circa l'emissione del nuovo decreto di concessione relativo alla nuova superficie demaniale di mq. 186, ha chiesto alla società Vita S.n.c. la corresponsione dei canoni demaniali, relativi al periodo 2016-2017, e la costituzione del deposito cauzionale. Con la stessa nota è stata inoltre rappresentata la possibilità di utilizzare il deposito cauzionale di € 2.789,98, costituito per il rilascio del Decreto Dirigenziale n. 48 del 08.02.2012, per il pagamento dei canoni relativi agli anni 2016 e 2017, per la costituzione del nuovo deposito cauzionale ed infine, per impiegare la residua somma di € 591,38 a scomputo dei canoni concessori relativi agli anni successivi;
- e. Che in riscontro alla nota innanzi citata la società VITA S.n.c., con nota PEC del 21.03.2017, acquisita agli atti dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno, al prot. 2017. 0210909 del 22.03.2017, ha comunicato il proprio assenso all'utilizzo del deposito cauzionale già versato;
- f. Che in ragione di quanto sopra è necessario, prima di procedere all'emissione di un nuovo “titolo concessorio”, revocare il Decreto Dirigenziale n. 48 del 08.02.2012.

CONSIDERATO

- a. Che la società richiedente ha corrisposto l'importo di € 1.153,28, a titolo di canoni demaniali per gli anni 2016 e 2017, codice tariffa 1518, scomputando tale somma dal deposito cauzionale di € 2.789,98 costituito dalla stessa società con versamento in CCP eseguito in data 26.01.2012, VCYL 0095, c/o l'ufficio postale 57/154, sul conto corrente delle Poste Italiane n. 21965181, intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli;
- b. Che la società richiedente ha altresì corrisposto l'importo di 1.045,32 a titolo di deposito cauzionale, codice tariffa 1519, scomputando tale somma dal deposito cauzionale di € 2.789,98 costituito dalla

- stessa società per il rilascio del Decreto Dirigenziale n. 48 del 08.02.2012, con versamento in CCP eseguito in data 26.01.2012, VCYL 0095, c/o l'ufficio postale 57/154, sul conto corrente delle Poste Italiane n. 21965181, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli;
- c. Che i sigg.ri Mariano e Giulia Vita hanno prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione in riferimento alla loro posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
 - d. Che nell'ambito del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino Campania Sud il cespite demaniale in argomento insiste in: Fascia fluviale B2;
 - e. Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

VISTO

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904;
- il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la Legge Regionale n. 1 del 26.01.1972;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- l'art. 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15.11.2011 e s.m. e i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- il Decreto Dirigenziale n. 48 del 08.02.2012;
- la Delibera di Giunta regionale n. 6 del 10.01.2017;
- la Legge Regionale n. 3 del 20.01.2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 20.01.2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 07.02.2017;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D., acquisita al protocollo interno della stessa U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 11.04.2017, prot. n.358;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento, acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 11.04.2017, prot. n.359.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

- con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di:
1. revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241 e s. m. e i., il Decreto Dirigenziale n. 48 del 08.02.2012;
 2. rilasciare alla società "VITA S.n.c. di Mariano e Giulia Vita", con sede legale in Santa Marina (SA), frazione Policastro Bussentino, alla via Nazionale, 67, C.F. 03797610650, esercente l'attività di stabilimento balneare denominato "Lido Smeraldo", la concessione del terreno demaniale di mq. 186,

ex alveo del canale Dombre, individuato in catasto del comune di Santa Marina al foglio 30, particelle nn. 697, 701 e 703.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 - il cespite demaniale in argomento, così come sopra individuato e come rappresentato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questa U.O.D., è dato in concessione con entrostanti strutture amovibili installate sullo stesso, a servizio dello stabilimento balneare "Lido Smeraldo".

Sono tassativamente vietate:

a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;

b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.

Art.2 - la concessione ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.01.2016 e scadenza il 31.12.2021. Al termine la società concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo, a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 - la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone, codice tariffa 1518 che per l'anno 2017 è stabilito in € 574,35, comprensivo della Tassa Regionale del 10%, e che sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 1.045,32, già corrisposto dalla ditta, pari al doppio del canone annuo base rivalutato, codice tariffa 1519, costituito a garanzia del pagamento dei canoni e dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale vigente, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il **31 Marzo di ogni anno** sul C/C postale n° 21965181 oppure, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente delle Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN IT59A076010340000021965181, intestati a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà della Regione Campania, in seguito denominata Amministrazione, della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n. 523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere sospesa, modificata o revocata in ogni momento dall'Amministrazione con le procedure stabilite dalla L.241/1990 e ss.mm. e ii. se:

- si manifestano esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- l'Amministrazione, per ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, non ritenga più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo;

Art.16 - La riconsegna del bene demaniale da parte del concessionario, in caso di mancato rinnovo della concessione o se si verificano le circostanze di cui all'art. 14, dovrà avvenire nei 60 giorni successivi alla naturale scadenza della concessione o alla notifica del provvedimento di revoca. In tale periodo il concessionario dovrà provvedere alla sorveglianza e salvaguardia dell'area demaniale oggetto della concessione ed eventuali danni alla stessa, compiuti in tale periodo, saranno addebitati al concessionario medesimo. La riconsegna avverrà previa redazione di regolare verbale steso in contraddittorio tra i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e il concessionario che potrà avvalersi dell'assistenza di un tecnico di fiducia. Se il concessionario, nel giorno fissato per la riconsegna, non interviene al sopralluogo, le operazioni di verifica verranno ugualmente svolte dai funzionari regionali ed il relativo verbale, redatto dagli stessi, sarà notificato nei termini di legge al concessionario che dovrà obbligatoriamente accettarne gli esiti. Nel caso, in corso di sopralluogo, sia accertata sull'area demaniale in concessione la realizzazione di opere e/o interventi contrastanti con le clausole e condizioni stabilite dal presente decreto, vale quanto stabilito all'art.15. In caso di inadempienza da parte del concessionario verrà attuata la procedura prevista dall'art. 35 del DPR 380/2001 e l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni prodotti al bene demaniale;

Art.17 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.18 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stessa, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.19 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.20 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.21 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.22 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
- al BURC per la pubblicazione

Tramite PEC:

- all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania
- al comune di Santa Marina (SA)

In forma cartacea:

- alla ditta VITA S.n.c. di Mariano e Giulia Vita

Il Dirigente
Biagio FRANZA